



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 17/2025

L'Organo di Revisione

Babbi Massimo - Presidente del Collegio dei revisori  
Beniamino Benetazzo - Membro del Collegio dei revisori  
Nicola Filippetto - Membro del Collegio dei revisori

del Comune di Negrar di Valpolicella, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2024,

- preso atto dello statuto e del regolamento di contabilità del Comune;
- visto l'art. 19 comma 8 della L. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- visto l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- visto l'art. 6, D. Lgs. 165/2001 il quale dispone che "allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- visto l'art. 1 comma 102 Legge 311/2004 il quale dispone che "le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";



- visto l'art. 3 comma 10 bis del D.L. 90/2014 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

- visto l'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, il quale recita "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- visto l'art. 1 comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

- visto l'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e



non più al valore relativo all'anno precedente;

- visto l'art. 4 c. 2 del D.M. 17 marzo 2020 il quale dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

- visto il regolamento approvato con DPCM 132/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/9/2022, con il quale è stato definito il contenuto del PIAO e approvato lo schema «tipo» prevedendo per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti modalità semplificate di redazione, tenuti alla redazione del PIAO limitatamente ai contenuti di cui all'articolo 6 del Decreto 132/2022, evidenziando che tra questi è ricompreso il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

nell'ambito delle sue funzioni, esplicitate nell'art 239 D.Lgs n. 267/2000,

- di collaborazione con l'Organo Consiliare dell'Ente,

- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,

- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale.

I Revisori, richiesti del parere in relazione alla proposta di adozione del PIAO con riferimento alla sottosezione concernente il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 trasmessa agli stessi in data 14/03/2025, hanno svolto la seguente attività di vigilanza sulla regolarità gestionale, effettuando le verifiche e i controlli necessari al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

#### VISTO

- la documentazione trasmessa a questo organo di revisione dall'Amministrazione Comunale di Negrar di Valpolicella composta dal testo della sezione 5 del PIAO "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" SOTTOSEZIONE 5.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale, corredata dall'attestazione dell'equilibrio pluriennale di



bilancio predisposto dal responsabile dei servizi finanziari;

#### CONSIDERATO

- che nella sottosezione del PIAO oggetto del presente parere si da atto che dalla ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- che nella parte narrativa della sottosezione vengono descritte le politiche assunzionali dell'Ente per gli anni 2025, 2026 e 2027 entro i limiti delle capacità assunzionali previste dalla normativa;
- i criteri di determinazione della capacità assunzionale definiti dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, del DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) in vigore dal 20/04/2020 e la circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020);

#### ACCERTATO

- che con l'approvazione del PIAO verrà adottato il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2025-2027;
- che, come risulta dalle evidenze documentali acquisite agli atti, il Comune di Negrar di Valpolicella rispetta il principio di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1 commi 557 e segg. della Legge 27/12/2006 n. 296 per il triennio previsionale 2025-2027 con riferimento al valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013 che era pari a euro 2.180.232,91;
- che parimenti sono rispettati i limiti disposti dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 in tema di lavoro flessibile, ed in particolare viene stabilito che le assunzioni a tempo determinato devono essere contenute nella spesa complessiva annua pari a euro 107.336,52 sostenuta nel 2009 e che nel piano in argomento per l'anno 2025 sono previste assunzioni a tempo determinato entro i limiti testé previsti;
- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;
- che il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 - 2022 - 2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel



bilancio di previsione considerato si attesta al 19,90%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale pari al 27,00%;

- che secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Negrar di Valpolicella ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM);

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

- che a seguito dell'esame della documentazione agli atti, in particolare della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla proposta esaminata nella quale viene attestata la compatibilità dell'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2025-2027 con gli equilibri di bilancio, l'Organo di Revisione assevera che il bilancio 2025-2027 conserva l'equilibrio pluriennale anche a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2025-2027 di cui alla proposta esaminata;

#### ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di adozione del PIAO con riferimento alla sottosezione 5.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, ricordando che ai sensi dell'art. 6-ter comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica; la comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Negrar di Valpolicella, 20 marzo 2025

L'ORGANO DI REVISIONE